# CAMERA DEI DEPUTATI N. 821

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

—

## Norme per l'avanzamento a direttore di sezione e direttore di divisione

***Presentato alla Presidenza il 24 gennaio 1959***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, stabilivano che le promozioni al grado VIII del gruppo *A* venissero conferite mediante esame di merito distinto o mediante esame di idoneità e le promozioni al grado VII (ora direttore di sezione) mediante scrutinio per merito comparativo, al quale erano ammessi a partecipare gli impiegati di grado VIII con non meno di tre anni di anzianità di grado.

Gli articoli 22 e 23 del nuovo ordinamento delle carriere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 (ora articoli 163 e 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), innovando in tale materia, hanno spostato l'esame *sbarramento* già previsto per la promozione al grado VIII stabilendolo invece per la promozione alla qualifica di direttore di sezione (ex grado VII).

Al fine di attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, facendo salve le aspettative di carriera degli impiegati già inquadrati nella qualifica di consigliere di 1ª classe, è stato transitoriamente stabilito (articolo 368 del testo unico) che tali impiegati possono conseguire la promozione a direttore di sezione:

*a*) mediante scrutinio per merito comparativo quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di servizio effettivo nella qualifica di consigliere di 1ª classe;

*b*) mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità, quando abbiano compiuto, rispettivamente, nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto complessivamente nel grado VIII di gruppo *A* o nella qualifica di consigliere di 1ª classe tre anni di effettivo servizio.

In virtù di tale disposizione è stato quindi conservato, in via transitoria, per la promozione all'ex grado VII, lo scrutinio per merito comparativo, ma in misura così limitata da dover richiedere un tempo considerevole per la promozione di tutti i beneficiari della disposizione stessa; i quali, secondo l'ordinamento preesistente, avrebbero invece potuto partecipare allo scrutinio per tutti i posti disponibili.

Analoga, sotto molti aspetti, è la posizione di coloro che abbiano maturato l'anzianità prevista per partecipare allo scrutinio per me-

rito comparativo alla qualifica di direttore di divisione, anche se la disponibilità di posti è stata ridotta soltanto di un quinto. Infatti, gli articoli 166 e 369 del testo unico stabiliscono, profondamente innovando rispetto al precedente ordinamento, che le promozioni a direttore di divisione vengono conferite per i quattro quinti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i direttori di sezione con almeno tre anni di anzianità nella qualifica; per il restante quinto mediante concorso speciale per esami, al quale sono ammessi a partecipare i direttori di sezione con un solo anno di anzianità di qualifica.

Per soddisfare le accennate aspettative di carriera degli interessati, si è ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge, che si ispira ai seguenti criteri:

1°) Reintegrazione, in via transitoria, della disponibilità dei posti di direttore di sezione e di direttore di divisione da assegnarsi mediante scrutinio per merito comparativo, con un soprannumero pari ai posti riservati agli esami ed ai concorsi, in favore di coloro che abbiano l'anzianità di qualifica rispettivamente di consigliere di 1ª classe e di direttore di sezione, da data non posteriore al 1° luglio 1956; mantenendo fermo il principio dell'attribuzione di coefficienti diversi ai vincitori del concorso per merito distinto, degli esami di idoneità, degli esami speciali, in modo che coloro che abbiano raggiunto la qualifica di consigliere di 1ª classe per esame abbiano titolo preferenziale nella promozione alla qualifica superiore.

2°) Mantenimento dell'esame di idoneità e del concorso per merito distinto per la promozione a direttore di sezione e del concorso speciale per la promozione a direttore di divisione; ciò anche in rispetto delle aspettative di coloro che abbiano maturato il diritto a parteciparvi a norma delle disposizioni del testo unico.

3°) Assorbimento dei posti in soprannumero con il passaggio alla qualifica superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

Inoltre, per quanto concerne la promozione alla qualifica di direttore di divisione, oltre a quanto detto in precedenza circa il conferimento delle promozioni a tale qualifica per i funzionari che rivestivano la qualifica di direttore di sezione al 1° luglio 1956, viene prevista una modifica, in via permanente e definitiva, del sistema di promozione per scrutinio, mediante l'abolizione della prova del colloquio (articolo 3); non sembrando opportuno sottoporre a tale prova coloro che abbiano sostenuto, tre anni prima, un severo esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione.

È, infine, previsto che, nella prima applicazione della legge, le promozioni in soprannumero mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di commissario capo di pubblica sicurezza (ex grado VII), possano essere conferite per un numero di posti corrispondente a quello dei posti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano ricoperti in soprannumero nella qualifica di commissario, e con una particolare decorrenza ai soli effetti giuridici. Ciò per la considerazione che i funzionari di pubblica sicurezza, per il disposto dell'articolo 13 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, furono esclusi dal beneficio della sospensione degli esami di promozione all'ex grado VIII, di cui invece si avvalsero sino al 1952 gli impiegati di quasi tutte le Amministrazioni dello Stato.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati, promossi al soppresso grado VIII di gruppo *A* o qualifica di consigliere di 1ª classe con decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, che siano ammessi allo scrutinio di cui all'articolo 368, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la promozione a direttore di sezione o qualifica equiparata, per merito comparativo, oltre che per i posti previsti per lo scrutinio medesimo, anche per un soprannumero pari ai posti che, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 368, vanno riservati al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità.

Nella prima applicazione della presente legge il soprannumero, di cui al comma precedente, sarà pari al numero dei posti che dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, siano stati complessivamente messi a concorso, o comunque accantonati per gli esami di merito distinto e di idoneità, ai sensi degli articoli 164 e 368 del richiamato testo unico.

ART. 2.

Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione, o qualifica equiparata, per merito comparativo, oltre che per i posti previsti per lo scrutinio medesimo, anche per un soprannumero pari ai posti che annualmente vengono conferiti mediante concorso speciale per esami.

Entro il mese successivo all'entrata in vigore della presente legge sarà tenuto uno scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione per un numero di posti pari a quello che, dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sia stato complessivamente messo a concorso o comunque accantonato per il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 16 e dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 166 del testo unico, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

L'articolo 167 dello stesso testo unico è sostituito dal seguente:

(*Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione*).

« L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Una di queste deve essere diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni connesse all'attività dell'Amministrazione cui appartengono.

Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla Commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

Il colloquio del concorso speciale deve concorrere con gli altri elementi di giudizio ad una adeguata valutazione della personalità dell'impiegato, della di lui preparazione professionale, con particolare riguardo ai servizi prestati, nonché all'attitudine alle funzioni superiori ».

ART. 4.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con il passaggio alla qualifica superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado iniziale dei singoli ruoli.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, nei riguardi del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, inquadrato nella qualifica di commissario ai sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che ha maturato l'anzianità di tre anni nella qualifica stessa, possono essere conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica di commissario capo per un numero di posti corrispondente a quello dei posti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano ricoperti in soprannumero nel ruolo della qualifica di commissario.

Le promozioni che, a norma del precedente comma, verranno conferite ai commissari di pubblica sicurezza che rivestivano detta qualifica prima del 1° luglio 1956 hanno decorrenza, con esclusione degli effetti economici, dalla stessa data di decorrenza delle promozioni a commissario capo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha già conferito mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempreché alla data del predetto scrutinio risultavano in possesso del prescritto requisito di anzianità.

ART. 6.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.